



Comune di Palau

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

DETERMINAZIONE N. 135 del 18/08/2026

proposta n.1758 /2026

Settore Finanziario

Oggetto: RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO
COMUNALE A SCAVALCO PER IL SECONDO
QUADRIMESTRE 01.05.2026- 08.08.2026

*Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005):
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dato che la sede di segreteria del Comune di Palau, risulta vacante dal 01.04.2021;

Accertato che il Dott. Maurizio Guadagno, ricopre l'incarico di reggenza a scavalco presso questa Amministrazione dal giorno 02.09.2024, giusta nomina della Prefettura di Cagliari – Ufficio territoriale del Governo – Sezione Regionale Sardegna dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – del 14/08/2024 prot 107705;

Visto l'art. 62 comma 2, del CCNL 2019-2021 di categoria del 16.07.2024, che testualmente recita *“Ai segretari titolari di sede, cui sia conferito un incarico di reggenza o supplenza, spetta altresì, a carico degli enti utilizzatori e nei limiti delle disponibilità di bilancio, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili secondo la disciplina di cui all'art. 63 (Retribuzione aggiuntiva in caso di convenzioni di segreteria) comma 2, per i casi in cui, non potendo assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni da remoto, debbano garantire la propria presenza presso l'ente presso il quale svolgono la reggenza o supplenza”*.

Atteso che:

- i magistrati contabili della Lombardia, con deliberazione n. 294/2017, pubblicata sul sito della sezione Regionale di Controllo il 6 novembre, hanno evidenziato che nell'espletamento della “reggenza”, sotto il profilo funzionale, la posizione del “reggente” deve essere necessariamente equiparata a quella del “titolare” ogni qual volta tale equiparazione risulti funzionale al corretto espletamento dell'attività dell'ufficio a cui il reggente viene posto;
- pertanto, al segretario reggente, sotto il profilo funzionale dell'espletamento dell'attività d'ufficio, deve applicarsi in toto la disciplina del Segretario titolare;
- a tal proposito la giurisprudenza contabile ha ribadito la vigenza e l'efficacia dell'art. 45, c. 3, del CCNL del 16 maggio 2001 nella parte in cui riconosce il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal titolare di segreteria convenzionata negli spostamenti tra i comuni, per l'esercizio delle funzioni di segretario comunale (escluso il rimborso degli spostamenti dalla residenza agli enti in convenzione e tratto di ritorno);

Visto il parere della Ragioneria Generale dello Stato, nota prot. n. 54055/2011, che precisa relativamente alla misura del rimborso, risultano applicabili le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale, ovvero:

- è attribuibile soltanto un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina per chilometro;
- il rimborso non può coprire i tragitti dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa;

e aggiunge: a) deve ritenersi disapplicata qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l'entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI. Viceversa deve ritenersi attribuibile solo un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro; b) nelle convenzioni di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti, c) si ritiene altresì che nessun rimborso spetti per i tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa;

Visto altresì l'orientamento delle diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, Sez. Abruzzo del 03/11/2016 n 221/2016 PAR e Corte dei Conti Lombardia n. 294/2017/PAR, che conferma la modalità di calcolo appena riportata;

Vista la nota, a firma del Segretario Comunale, Dott. Maurizio Guadagno, dell'06.08.2026, inerente la richiesta di rimborso spese di viaggio per il periodo in cui ha ricoperto l'incarico di Segretario a scavalco presso la sede vacante del Comune di Palau e precisamente dal 01.05.2026/ 08.08.2026 con la quale lo stesso comunica gli accessi effettuati;

Ritenuto a seguito di riscontro operato da questo ufficio, di poter procedere alla liquidazione di 21 accessi come risultanti dal badge nominativo nella misura pari a 1/5 del costo della benzina;



Appurato che sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la media del prezzo mensile della benzina è di 1.995,84 €/L;

Dato atto che come si evince da allegato la distanza tra il Comune di Olbia e il Comune di Palau" è di 70 km a/r;

visti:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D. Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 10/2026, con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 151, comma 4, 184, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18.12.2025, con la quale è stata ratificata la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 20/11/2025 di adozione dello schema del bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2026, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2026/2028;

dato atto:

- dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse;
- che questo provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. n. 33/2013);

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa,

Di impegnare e contestualmente liquidare in favore del Segretario Dott. Maurizio Guadagno, a titolo di rimborso spese di viaggio per l'incarico di reggenza presso il Comune Palau nel periodo 01.05.2026/08.08.2026, la complessiva somma di € 586,77 = così determinata:

- 1/5 del costo medio della benzina verde riferito al medesimo arco di tempo per ogni Km percorso dalla sede del comune di Olbia comune titolare della segreteria alla sede del Comune di Palau, come riepilogate nella nota di richiesta dell'06/08/2026 - che in copia si allega;

Di imputare la corrispondente spesa, relativa al rimborso delle spese di viaggio per gli accessi registrati nel corso del periodo 01.05.2026/ 08.08.2026, tra il comune di Olbia e la sede del Comune di Palau, sul cap 111100 imp.1377/2026;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di attestare:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa (art.147-bis, D.Lgs.n.267/2000);
- che i pagamenti, conseguenti all'impegno di spesa da assumere, sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (visto di compatibilità monetaria - art.9, comma 1, lett. a, punto 2, del D.L. n.78/2009).



Il Responsabile del Settore Finanziario

BARBARA PERENTIN

documento firmato digitalmente